

VERBALE DI CONGRESSO STRAORDINARIO

L'anno 2022, il giorno 17 del mese di gennaio alle ore 10.00, in seconda convocazione, si è tenuta, presso la sede legale dell'associazione, alcuni in collegamento via Skype, il congresso in seduta straordinaria di ONSIP – ORGANISMO NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA – per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Trasferimento sede legale associazione;
2. Modifica statuto secondo le direttive determinate dal MISE;
3. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti, in seconda convocazione (dato che la prima è andata deserta) oltre al Presidente, i sig.ri Paolo Provino (in presenza) e il sig. Colitti Angelo, in collegamento via skype.

Assume la presidenza il Presidente, Avv. Manuela Provino.

I presenti chiamano a fungere da segretario, il dott. Paolo Provino.

Costituito così l'ufficio di presidenza, si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Dopo breve discussione, nel quale sono indicati i motivi che rendono necessario il trasferimento della sede legale dell'associazione e la modifica dello statuto, in particolare, l'eliminazione degli artt. 20 e 21, come chiesto dal MISE, deliberano:

1) di variare lo statuto eliminando gli artt. 20 e 21 nonché aggiungendo al punto n. 4, tra gli scopi dell'associazione, lo svolgimento delle attività:

1. di informazione, di assistenza e di tutela a favore dei suoi iscritti e dei loro familiari per il conseguimento delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, previdenza obbligatoria, previdenza complementare, welfare scoiale, servizio sanitario nazionale, immigrazione e emigrazione previste dalle disposizioni vigenti, erogate dagli enti di previdenza e di assistenza sociale. Tale attività potranno essere rese anche attraverso la sottoscrizione di una convenzione con un istituto di patronato già costituito e riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come previsto dall'art. 5 della legge n. 152/2001, sia per la fase amministrativa che di assistenza giudiziaria.
2. di assistenza fiscale a favore dei suoi iscritti e dei loro familiari per la compilazione del modello 730, delle dichiarazioni fiscali di ogni genere, del modello RED, del modello ISEE, del modello ISEU, per concludersi con la trasmissione telematica dei modelli compilati o precompilati. Tale attività potranno essere rese anche attraverso la sottoscrizione di una convenzione con un Centro di Assistenza fiscale già riconosciuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei Centri di assistenza fiscale.

2) trasferire la sede dell'Associazione in Città Sant'Angelo (PE), alla via XXII maggio 1944, n. 54.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario



STATUTO ONSIP
CAPO I
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO
Articolo 1 – Denominazione

E' Costituito in PESCARA L'Organismo Nazionale Professionisti Sicurezza e Privacy in sigla ONSIP in forma di Associazione ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del C.C..

Articolo 2 – Sede

ONSIP ha sede in Città Sant'Angelo (PE) XXII maggio 1944 n. 54 e con delibera dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie, amministrative, operative, ed inoltre sedi periferiche nonché Sezioni Staccate anche domiciliate a titolo gratuito presso i Soci Ordinari in qualunque parte del territorio nazionale, nonché dar vita ad eventuali federazioni tramite apposito regolamento.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'attività di ONSIP è a tempo indeterminato e non potrà farsi luogo al suo scioglimento se non nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Articolo 4 – Scopi

ONSIP non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito del sindacalismo libero, democratico e solidale nel paese, consapevole che la sicurezza e la salute sul lavoro rappresentino nel più alto livello di dignità sociale ed economica, nel mondo del lavoro, costituita in base all'art. 39 della Costituzione. Lo scopo principale di ONSIP è lo sviluppo e la crescita della cultura della sicurezza sul lavoro attraverso coloro che svolgono il ruolo di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

ONSIP ha altresì come scopo la crescita professionale, la tutela e la difesa dei propri iscritti attraverso:

- a. La rappresentanza e difesa dei suoi iscritti in tutte le sedi locali, nazionali ed Europee, al fine del riconoscimento della loro professionalità;
- b. La tutela degli interessi morali, intellettuali, professionali degli iscritti all'Organismo;
- c. La realizzazione di percorsi formativi qualificanti e di formazione permanente per i propri iscritti e per gli operatori del settore, nonché lo sviluppo di tutte le azioni formative e consulenziali nel campo della salute e della sicurezza del lavoro attraverso la costituzione di una rete di referenti presenti su tutto il territorio nazionale;
- d. Lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative dirette o mediante soggetti convenzionati, in tutti i settori di attività di cui ai codici ATECO indicati nella legislazione e negli accordi Stato-Regioni.

L'Organismo può:

1. Aderire, sottoscrivere, partecipare attraverso accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli d'intesa, sottoscrizioni di quote, costituzioni di associazione temporanee di scopo o di impresa con qualsiasi soggetto di natura giuridica pubblica o privata che non sia in contrasto con le finalità e gli scopi associativi;
2. Diffondere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso convegni, seminari, giornali on line, siti web, video, filmati etc;
3. Migliorare le capacità tecniche e professionali di tutti i soggetti che operano nel campo della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche erogando servizi di consulenza e di formazione;
4. Rappresentare e tutelare tutti i professionisti della formazione quali esperti in valutazione delle sedute d'esame, esperti in verifica e validazione dei progetti formativi, esperti nell'orientare giovani ed adulti nella scelta del proprio percorso formativo, e tutte le altre varie figure professionali previste nel settore della formazione pubblica e privata;
5. Diffondere e promuovere studi e ricerche nel settore della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi;
6. Valorizzare e migliorare le competenze tecniche e professionali degli associati;
7. Promuovere, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti;
8. Garantire il rispetto delle regole deontologiche;
9. Agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
10. Promuovere forme di garanzia a tutela degli utenti nel rapporto con i professionisti;
11. Creare una Rete Virtuale articolata su base Nazionale, Regionale e Territoriale fra tutti i professionisti operanti nel campo della Sicurezza e della Privacy, al fine di condividere esperienze, idee e informazioni per accrescere il bagaglio culturale di tutti gli associati.
12. Svolgere l'attività di informazione, di assistenza e di tutela a favore dei suoi iscritti e dei loro familiari per il conseguimento delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, previdenza obbligatoria, previdenza complementare, welfare scoiale, servizio sanitario nazionale, immigrazione e emigrazione previste dalle disposizioni vigenti, erogate dagli enti di previdenza e di assistenza sociale. Tale attività potranno essere rese anche attraverso la sottoscrizione di una convenzione con un istituto di patronato già costituito e riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come previsto dall'art. 5 della legge n. 152/2001, sia per la fase amministrativa che di assistenza giudiziaria.
13. Svolgere l'attività di assistenza fiscale a favore dei suoi iscritti e dei loro familiari per la compilazione del modello 730, delle dichiarazioni fiscali di ogni genere, del modello RED, del modello ISEE, del modello ISEU, per concludersi con la trasmissione telematica dei modelli compilati o



precompilati. Tale attività potranno essere rese anche attraverso la sottoscrizione di una convenzione con un Centro di Assistenza fiscale già riconosciuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei Centri di assistenza fiscale.

Articolo 5 – Soci

1. Possono aderire all'Organismo, quali Soci i professionisti operanti nei seguenti settori:
 - a. salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b. sicurezza alimentare;
 - c. tecnici della Privacy.
2. Inoltre, possono associarsi:
 - a. i componenti dei servizi di prevenzione e protezione rischi, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi per le specifiche materie;
 - b. gli esperti della prevenzione dei rischi, gli specialisti e tutte le persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche, che svolgono attività o sono interessati nei campi della sicurezza e della salute e della tutela dell'ambiente nei luoghi di lavoro e di vita;

Le categorie dei soci sono le seguenti:

Soci Fondatori - Sono soci Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Organismo: essi partecipano al Congresso con voto deliberativo. Decadono solo per espresse dimissioni scritte, per impedimento definitivo o per mancato versamento della quota associativa annuale entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio. I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Soci Ordinari - Sono soci Ordinari le persone fisiche che, avendo esperienza in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e privacy, facciano richiesta di adesione presentando formale domanda corredata da curriculum vitae, studiorum e professionale;

Soci Onorari: persone insigni distintesi per pubblico riconoscimento che si siano rese benemerite della categoria ammesse su delibera della Giunta Esecutiva e su proposta di almeno tre Componenti. I Soci Onorari sono esenti dal versamento di qualsiasi contribuzione. Agli stessi possono essere affidati dalla Giunta Esecutiva speciali incarichi di rappresentanza e delegati compiti specifici nell'interesse dell'Associazione. I soci onorari partecipano al Congresso senza diritto di voto.

Tutti i soci fondatori partecipano al congresso con voto deliberativo, insieme ai delegati eletti dalle sedi regionali e/o provinciali nella misura di uno per ogni 50 soci ordinari iscritti o in mancanza di uno per ciascuna regione rappresentata e possono rivestire cariche sociali purché siano in regola con le disposizioni del presente statuto.

L'ammissione all'Associazione viene deliberata dalla Giunta Esecutiva e da apposita Commissione da esso designata previa verifica dei requisiti richiesti e può essere rifiutata per gravi motivi che non devono essere verbalizzati né comunicati.

L'iscrizione ha validità fino alla fine dell'esercizio finanziario dell'anno di ammissione e si rinnova automaticamente di dodici mesi col versamento della quota associativa. Non sono Ammessi soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non è rivalutabile. Il versamento della quota associativa da parte dei soci ordinari deve essere effettuato entro il giorno 30 (trenta) del primo mese di ciascun anno finanziario per poter maturare il diritto di voto nei Congressi.

L'Adesione a ONSIP da parte dei Soci comporta:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e dei suoi regolamenti;
- b) il pagamento della quota d'iscrizione, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Organismo;
- d) sottoscrizione e accettazione del codice di condotta e della carta dei valori
- e) l'inserimento nel registro interno dei soci.

Il socio può recedere da ONSIP senza il diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta alla Giunta Esecutiva.

La perdita della qualità di Socio può avvenire per:

- a) morosità;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie, dei regolamenti, del codice di condotta e della carta dei valori;
- c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Organismo;
- d) comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dalla Giunta Esecutiva senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E' ammesso il ricorso al Collegio dei Probi Viri, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera del Collegio stesso. Se non espressamente deliberato le attività di lavoro svolte dai soci in favore dell'Associazione si considerano, salvi gli eventuali rimborsi spese, a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

L'elenco degli iscritti all'ONSIP viene aggiornato con cadenza semestrale.

CAPO II

COORDINAMENTO TERRITORIALE

ART. 6 – Coordinamenti regionali e provinciali

Ai fini dell'attuazione degli scopi di cui all'articolo 4, il direttivo di ONSIP può, nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, istituire dei Coordinamenti Regionali, Provinciali o Territoriali nelle Regioni secondo esigenza, determinandone altresì funzioni e competenze. Organi dei suddetti Coordinamenti sono: il Congresso e il Coordinatore. Il Congresso dei singoli coordinamenti regionali o provinciali, in regola con il versamento delle quote associative, elegge il Coordinatore. Per le modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci valgono le disposizioni di cui al presente Statuto, così come per la disciplina delle sedute e delle votazioni.

ART. 7 – Rapporti con ONSIP

I Coordinamenti Regionali, Provinciali e Territoriali nell'espletamento delle loro attività sul territorio di loro competenza e nei rapporti con Enti, Organismi e Autorità locali sono tenuti in ogni caso a informare preventivamente la Presidenza Nazionale di ONSIP e concordarne le direttive da seguire. Qualora la Presidenza Nazionale di ONSIP accerti, da parte dei Coordinamenti locali, gravi inosservanze delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività, potrà di concerto con la Giunta Esecutiva assumerne direttamente la conduzione per un periodo non superiore a tre mesi, con l'obbligo di nominare successivamente, se necessario, un Commissario.

CAPO III PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 8 – Patrimonio

Le attività di ONSIP non sono considerate prevalentemente commerciali e di conseguenza usufruiscono del regime fiscale previsto dalle leggi vigenti.

Il patrimonio di ONSIP è costituito:

- a) Dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Organismo, descritti con la loro valutazione, anche ai fini della riserva legale;
- b) Da qualsiasi attività o passività relativa a rapporti diretti o indiretti di contenuto economico finanziario, quali avviamenti commerciali, crediti, quote di partecipazione societarie e quote di capitali sociali;
- c) Dalle somme in denaro e dalle somme destinate a speciali accantonamenti, compresa la riserva legale.

Si definiscono inoltre i seguenti obblighi e divieti:

- a) Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organismo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro Organismo con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il patrimonio di ONSIP, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'articolo 4 del presente statuto, si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche.

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità, tenuto conto della opportunità di diversificarne gli impieghi, sono destinate:

- a. All'acquisto di titoli di Stato o garantiti dalla Stato;
- b. All'acquisto di titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
- c. All'acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali;
- d. Alla erogazione di mutui, garantiti da ipoteca di primo grado, da concedersi agli iscritti che ne facciano richiesta, nella fattispecie e nei limiti stabiliti nel regolamento di attuazione;
- e. All'acquisto di fondi comuni di investimento;
- f. A depositi bancari, prodotti finanziari ed assicurativi;
- g. All'acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli quotati in borse valori, sia nazionali che estere;
- h. Ad ogni altro diverso investimento o attività ritenuti fonte di reddito o di risparmio, anche attraverso la costituzione di società di capitali o l'acquisto di partecipazioni societarie.

Articolo 9 – ENTRATE

ONSIP ricava i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei suoi scopi:

- a) Da ogni provento derivante dalle attività di ONSIP nell'ambito dei fini istituzionali e previste nel presente statuto;
- b) Dalle quote associative;
- c) Dai beni pervenuti a seguito di lasciti, donazioni, elargizioni o provvidenze;
- d) Dai frutti del patrimonio e da ogni altra entrata in conto capitale.

CAPO IV ORGANI DELL'ONSIP

Articolo 10 – Organi

Gli organi dell'Organismo sono:

1. Il Congresso;
2. La giunta Esecutiva;



3. Il Presidente;
4. Il Vice Presidente;
5. Il Segretario Amministrativo;
6. Il Collegio Dei Probiviri;
7. Il Collegio dei Revisori;
8. Il Comitato Tecnico e di Sorveglianza.

Il Presidente, il Vice Presidente, Il Segretario Amministrativo, la Giunta Esecutiva, Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probi Viri durano in carica 5 anni.

Articolo 11 – Condizioni di eleggibilità

Condizione necessaria per l'eleggibilità dei componenti degli organi collegiali è il requisito di associato nonché essere stato inserito nell'elenco degli iscritti a ONSIP per come previsto all'art 5 del presente Statuto. Inoltre si prevede l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

Sono condizioni di ineleggibilità e decadenza:

- a) Aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, puniti con pena detentiva;
- b) Essere stati sottoposti a procedimenti penali o disciplinari per i quali sia stata emessa decisione, anche non definitiva, di sospensione dall'attività;
- c) Pendenza di giudizi nei confronti di ONSIP.

I Componenti della Giunta Esecutiva di ONSIP decadono, inoltre, automaticamente se si assentano, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive dell'organo della quale fanno parte. Il Presidente dell'Organismo provvede alle comunicazioni di rito e adotta il provvedimento formale per la surroga, entro quindici giorni dall'ultima assenza.

Articolo 12 – Congresso

Il Congresso è sovrano. Esso è formata da tutti i soci fondatori, e dai delegati nominati dai congressi Regionali e Provinciali nella misura di uno ogni 50 iscritto, le regioni che non raggiungano il limite previsto avranno comunque la rappresentatività in congresso di un delegato. Tutti i soci fondatori ed i delegati in regola con le disposizioni del presente statuto hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno. Non sono ammesse deleghe

Il Congresso si tiene ordinariamente ogni 5 anni ed in via straordinaria se lo richiedono almeno i due terzi degli iscritti e/o il Presidente per gravi e giustificati motivi con il voto favorevole della maggioranza dei membri della giunta esecutiva.

Il Congresso è convocato dal Presidente di ONSIP o da diverso organo eventualmente previsto dallo Statuto, mediante avviso scritto affisso presso la sede dell'associazione e presso tutte le eventuali sedi secondarie e amministrative oppure spedito con lettera raccomandata o inviato a mezzo PEC a tutti gli aventi diritto a parteciparvi o pubblicato a mezzo stampa o sul sito ufficiale di ONSIP almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento del Congresso, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La convocazione deve essere inviata, salvo che non sia pubblicata a mezzo stampa o sul sito ufficiale di ONSIP, all'indirizzo o alla casella di posta elettronica dell'avente diritto al voto indicato nella richiesta di iscrizione ovvero risultante dalla comunicazione depositata alla Segreteria in data successiva.

I compiti del Congresso sono:

- a. esaminare la relazione generale presentata dalla Giunta Esecutiva Nazionale sull'attività svolta dall'ultimo Congresso;
- b. deliberare sull'indirizzo politico-sindacale dell'Organismo;
- c. esaminare le politiche di bilancio e l'indirizzo finanziario;
- d. deliberare sulle modifiche statutarie fermo restando quanto previsto dal presente statuto;
- e. esprime il gradimento sulle nomine dei membri della Giunta Esecutiva, proposte dal Presidente;
- f. deliberare in via straordinaria, per gravissimi e comprovati motivi, in merito, su proposta della maggioranza qualificata della Giunta Esecutiva, alla decadenza del Presidente. La decisione del Congresso, per essere valida, deve ricevere l'approvazione della maggioranza qualificata degli aventi diritto al voto.
- g. eleggere:
 - I. il Collegio dei Probiviri;
 - II. il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 14 – Giunta Esecutiva

La giunta esecutiva dell'Organismo può essere composta da un massimo di nove membri compreso Presidente e Vice Presidente. La giunta esecutiva dell'Organismo si riunisce con regolarità su convocazione del Presidente supportandolo nella verifica del buon funzionamento dell'Organismo.

La giunta Esecutiva dell'Organismo assume gli indirizzi del Congresso, elegge al proprio interno il Presidente. La giunta Esecutiva dell'Organismo provvede alla realizzazione dei deliberati Congresso e ad esso risponde quale organo collegiale.

La giunta Esecutiva dell'Organismo ha la responsabilità di:

- a. assicurare la gestione dell'Organizzazione e realizzare un rapporto concreto ed efficace tra gli organi e le strutture dell'Organismo a tutti i livelli siano essi Regionali, provinciali, Territoriali;
- b. assicurare la guida delle attività e dei servizi;
- c. indirizzare ed approvare le politiche legate alle pubblicazioni ed in ogni caso alla gestione dei diritti di immagine di ONSIP;
- d. Vigilare sull'applicazione del diritto riservato ad ogni componente della giunta Esecutiva dell'Organismo a partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture e prendervi la parola.
- e. vigilare sulle attività delle strutture dell'Organismo e cooperare con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza degli associati;
- f. verificare la gestione del patrimonio sociale di ONSIP ratificando il rendiconto consuntivo di spesa, il conto preventivo ed i rendiconti finanziari preparati dal Segretario Amministrativo ed approvati dal Presidente;
- g. ratificare le operazioni finanziarie decise dal Presidente e connesse alla ottimizzazione del patrimonio immobiliare;
- h. nominare, su proposta del Presidente il Segretario dell'organo Ufficiale di Stampa;
- i. esercitare l'azione disciplinare nei casi previsti dallo Statuto;
- j. proporre la nomina dei Coordinatori Regionali al Presidente che vi provvede in modo monocratico;
- k. essere titolare, dei rapporti internazionali di interesse sindacale inerenti il proprio territorio, con particolare riferimento alle zone di confine, all'assistenza ed alla rappresentanza verso i lavoratori frontalieri e migranti, questa funzione può essere delegata ai Coordinatori Regionali;
- l. ratificare la gestione straordinaria attraverso la conferma o meno del commissario "ad acta" nominato in via cautelare dal Presidente dell'Organismo nei casi di violazione delle norme del presente Statuto e dei deliberati degli organi di ONSIP;
- m. proporre a maggioranza qualificata dei componenti, per gravissimi e comprovati motivi la decadenza del Presidente, al Congresso convocato in via straordinaria.

Articolo 15 - PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Organismo. Convoca e presiede le riunioni del Congresso. Il Presidente convoca e presiede la Giunta Esecutiva dell'Organismo. Ha la rappresentanza esterna e garantisce la correttezza della vita interna, nonché la supervisione sulle attività. Dà parere vincolante su ogni atto, decisione e obbligazione - esulante l'ordinaria amministrazione - che impegni l'Organismo, legalmente e finanziariamente verso terzi.

Adotta la procedura d'urgenza per decidere azioni disciplinari od interventi di gestione straordinaria che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia dell'immagine, del ruolo e della presenza organizzata di ONSIP, sottoponendone la ratifica alla prima sessione di Giunta Esecutiva.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente salvo delega ad hoc rilasciata dal Presidente stesso a specifico membro della Giunta Esecutiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, esercitando le stesse funzioni. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne assume in pieno i poteri. In caso di Decadenza del Presidente la Giunta Esecutiva nominerà, a maggioranza qualificata, il sostituto che resterà in carica sino alla scadenza naturale della funzione. In riferimento all'attuazione dell'art. 16 del presente Statuto il presidente può delegare con apposito atto scritto i suoi poteri di firma e di rappresentanza legale per specifici atti o categorie di atti, tra cui i rapporti con gli istituti di credito e gli obblighi contrattuali derivanti da attività e progetti con enti privati e pubblici.

Articolo 16 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, esercitando le stesse funzioni. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne assume in pieno i poteri. In caso di Decadenza del Presidente la Giunta Esecutiva nominerà, a maggioranza qualificata, il sostituto che resterà in carica sino alla scadenza naturale della funzione.

Articolo 17 - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Amministrativo è il coordinatore di tutte le attività dell'Organismo, stabilisce le condizioni di fornitura dei servizi e di assistenza agli associati, può assumere temporaneamente, su incarico del Presidente, la Responsabilità di Commissario Regionale per quelle regioni che per qualunque motivo ne risultassero sprovviste.

Il Segretario Amministrativo è nominato dalla Giunta Esecutiva ha il compito di garantire il buon funzionamento dell'Organismo.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri giudica in unica o ultima istanza i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi statuari confederali ed i ricorsi avverso le decisioni assunte dai collegi dei probiviri delle altre strutture ONSIP di qualsiasi livello.

Il collegio dei probiviri giudica altresì in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di destituzione dalla carica e di espulsione emessi dagli organi delle strutture statutariamente competenti.

Il collegio è formato da 5 (cinque) componenti effettivi e 3 (tre) supplenti eletti dal Congresso fra gli iscritti a ONSIP. Al suo interno nomina il Presidente.

I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche negli organi confederali. Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate da specifico Regolamento di attuazione.

Articolo 18- COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da due revisori effettivi e due eventuali supplenti. Il Collegio esprime al proprio interno il Presidente.

Il collegio redige annualmente e presenta alla Giunta Esecutiva, a completamento del rendiconto finanziario, la relazione sull'attività svolta.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica cinque anni e sono rinnovabili. E' compito dei Revisori dei Conti:

Vigilare e controllare la gestione amministrativa di ONSIP;

Articolo 16 – COMITATO TECNICO E DI SORVEGLIANZA

Per la piena realizzazione della missione di soggetto attivo e partecipe nell'economia del paese Italia, ONSIP si può avvalere di specifici comitati selezionati dal Segretario Amministrativo ed approvati dal Presidente che opereranno secondo specifici regolamenti di volta in volta approvati dalla Giunta Esecutiva.

CAPO V

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

Articolo 19– Esercizio Finanziario

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. A chiusura dell'esercizio viene redatto il rendiconto annuale, formato secondo le norme del Codice Civile. Il rendiconto annuale è assoggettato a revisione contabile ed a certificazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n.509 e s. m. i.

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 20 – Codice Etico

L'Organismo è dotata di un Codice Etico, approvato dall'Assemblea di ONSIP.

Articolo 21 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 ed, in quanto compatibili, quelle del Codice Civile e della legge 5 agosto 1991, n. 249.



[Handwritten signature]